

COMUNE DI CANDIDONI

Prov: di Reggio Calabria

Via Dr.Monea, 17 - C.F. 00253000806 Tel.0966/900020 Fax 900010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.	Adunanza del	OGGETTO:
18	04.07.2013	Determinazione tariffe IMU anno 2013

ADUNANZA STRORDINARIA D'URGENZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTRO del mese LUGLIO , alle ore 21,30 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con determinazione del Sindaco, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	Presente
	SI - NO
<i>Vincenzo Cavallaro</i>	SI
<i>Caterina Fruci</i>	SI
<i>Gaetano Scarfò</i>	SI
<i>Gabriele Antonio Larocca</i>	SI
<i>Roberto Aruta</i>	SI
<i>Maria Grazia Tartaria</i>	SI

PRESENTI N. 07

ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario dell'Ente Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi i con le funzioni previste dall'art.97,del d.l.s 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente sig. Avv. Vincenzo Cavallaro, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- e) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.l. n.201/2011 (L n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1)l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificatali e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3)il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a)-per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b)-per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10;

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo sono demandati ad un DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Ricordato che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-6/s, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (Ln. 214/2011):

- le stime del gettito convenzionale dovevano essere riviste entro il 28 febbraio 2013 sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- allo stato attuale non risultano attivati i tavoli istituzionali finalizzati alla revisione del gettito IMU convenzionale dell'anno 2012 sulla base degli incassi effettivamente conseguiti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"* il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 13/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti palesi unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1di confermare per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come determinate con delibera del Consiglio comunale n.11 del 13.06.2012

2di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-ò/s, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Il presente verbale, avente il numero diciotto , viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.TO Avv. Vincenzo Cavallaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

=====

CERTIFICATI DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi Dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267.

Candidoni_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

=====

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di segreteria in carta semplice , per uso amministrativo.

Candidoni

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Candidoni _____

L'IMPIEGATO INCARICATO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami;
- ☐ La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____
- ☐ E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data dell'avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami;

Candidoni, Li _____

Il Segretario _____

